Diritto, Immigrazione e Cittadinanza
Fascicolo n. 2/2026

SOSPESO L'OBBLIGO DI DIMORA DEL RICHIEDENTE ASILO IN PROCEDURA DI FRONTIERA. PER IL TRIBUNALE DI PALERMO IL PROVVEDIMENTO *«INCIDE DIRETTAMENTE SULLA LIBERTÀ PERSONALE O COMUNQUE DI MOVIMENTO DEL RICHIEDENTE ASILO»*

di Martina Stefanile e Rossana Chillemi*

Il provvedimento prefettizio di obbligo di dimora e le illegittimità prospettate nel reclamo, con istanza anche cautelare

Con decreto del 27 giugno 2026, il Tribunale di Palermo, pronunciandosi su un reclamo proposto ai sensi dell'art. 5-*quinquies* del d.lgs. 142/2015 con istanza cautelare *ex* art. 700 c.p.c., ha disposto *inaudita altera parte* la sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento con cui il prefetto di Agrigento aveva autorizzato un richiedente asilo, sottoposto alla nuova procedura accelerata obbligatoria di frontiera, a risiedere esclusivamente presso il Centro di Villa Sikania (Agrigento) per un periodo massimo di dodici settimane.

Il reclamo contestava alcuni profili di illegittimità del nuovo istituto, tra cui: la violazione degli obblighi informativi, la nullità per incompetenza dell'atto con cui il Presidente della Commissione territoriale aveva disposto l'applicazione della procedura accelerata di frontiera, la mancata valutazione delle condizioni di vulnerabilità del richiedente e l'assenza di una valida notificazione del provvedimento limitativo della libertà di movimento.

Infatti, sbarcato a Lampedusa il 14 giugno, il reclamante veniva sottoposto a procedura di *screening* terminata in un unico giorno. Il relativo verbale evidenziava l'invio all'ente/servizio antitratta senza tuttavia qualificarlo come soggetto vulnerabile. Tra i documenti consegnati al richiedente asilo non ve n'era alcuno dal quale emergessero le informazioni raccolte durante la fase di *screening* e, nella specie, quelle in base alle quali sarebbero emersi indicatori di tratta da sottoporre all'attenzione dell'ente competente. Ancora, il verbale consuntivo dell'informativa era redatto in maniera approssimativa e non tradotto. Il provvedimento prefettizio di applicazione dell'obbligo di dimora invece, anch'esso non tradotto, mancava della data e luogo di notifica. Tali carenze impediscono di stabilire con certezza tanto il *dies a quo* per la proposizione del reclamo quanto, e ciò risulta assai più grave, l'effettiva decorrenza della misura inflitta presso il CAS di Villa Sikania. Il

* Avvocate ASGI.

© 2017-2026 Diritto, Immigrazione e Cittadinanza. Tutti i diritti riservati.
ISSN 1972-4799

provvedimento reclamato inoltre, difetta dell'informativa sulle conseguenze circa l'eventuale violazione dell'obbligo imposto. Tale circostanza è risultata particolarmente grave in quanto l'attuale assetto normativo non sembra escludere l'ipotesi di ritiro implicito della domanda d'asilo a seguito della violazione dell'obbligo di cui all'art. 5-*ter* d.lgs. 142/2015.

Sul punto infatti, l'art. 41 del regolamento (UE) 2024/1348 prevede che «*Una domanda è dichiarata implicitamente ritirata quando: ... b) il richiedente rifiuta di collaborare e non comunica le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b), o i propri dati biometrici; ... e) il richiedente ha violato più volte gli obblighi di comunicazione impostigli dall'articolo 9, paragrafo 4, o non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie...*».

A sua volta, la normativa nazionale all'art. 23-*bis* d.lgs. 25/2008 dispone che «*nei casi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, la Commissione territoriale adotta una decisione con cui dichiara il ritiro implicito della domanda*». Più esplicite invece, sono le conseguenze introdotte dalla normativa nazionale in applicazione di quella europea, laddove proprio l'art. 5-*quater* d.lgs. 286/98 prevede che «*La violazione dei provvedimenti di cui al comma 1 può essere valutata ai fini dell'adozione delle misure alternative al trattenimento o del trattenimento, se continua a sussistere il rischio di fuga*».

Quanto alle censure mosse in ordine all'atto di determina emesso dal Presidente della Commissione territoriale – atto presupposto al provvedimento reclamato – si è rilevato che l'art. 28 co. 1 d.lgs. 25/2008, nel prevedere i casi in cui il Presidente della Commissione territoriale dispone l'applicazione della procedura accelerata, fa esclusivo rinvio all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348 e non invece all'art. 43 par. 1 lett. a) del medesimo, che disciplina la procedura accelerata di frontiera. Ne risulta che dall'analisi meramente testuale della normativa di specie, né l'art. 28 d.lgs. 25/2008, né i regolamenti (UE) 2024/1356 e 2024/1348 attribuiscono al Presidente della Commissione territoriale il potere di determinare i casi di applicazione della procedura accelerata di frontiera.

Il reclamo, infine, è stata anche l'occasione per porre all'attenzione del Tribunale osservazioni critiche sulla legittimità costituzionale dell'autorizzazione al soggiorno in luogo specifico. Tale misura, infatti, è sottratta al vaglio di una autorità giurisdizionale, in evidente contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente per l'obbligo di domicilio a titolo di misura alternativa al trattenimento disciplinato dall'art. 14 co. 1-*bis* lett. b) d.lgs. 286/98. L'autorizzazione al soggiorno, inoltre, disciplinata come obbligo di risiedere in un luogo determinato in cd. "*finzione di non ingresso*" ovvero senza che ciò determini una autorizzazione all'ingresso nel territorio italiano del cittadino straniero (art. 54 co. 4 del regolamento 1348/2024), unitamente alle misure di carattere coercitivo previste come conseguenze della sua violazione, si presta a figurare come una limitazione della libertà personale, sottratta alle garanzie costituzionali proprie dell'art. 13 Cost.

Ciò, ancor più, atteso che il rinvio operato dall'art. 54 co. 4 del regolamento 1348/2024 all'art. 9 della direttiva (UE) 2024/1346 – rubricato "*Restrizioni alla libera circolazione*" – si scontra con l'attuale mancato recepimento interno dell'anzidetta direttiva da parte dello Stato italiano.

La decisione cautelare del Tribunale di Palermo

Il Tribunale di Palermo ha ritenuto verosimilmente sussistenti le doglianze della difesa e, accordando la tutela cautelare invocata, ha affermato l'ammissibilità della tutela atipica *ex*

art. 700 c.p.c. anche nell'ambito del reclamo previsto dall'art. 5-*quinquies* d.lgs. 142/2015. Il giudice ha infatti osservato che la nuova disciplina prevede il rimedio del reclamo ma non contempla alcuna misura cautelare tipica idonea a sospendere immediatamente gli effetti del provvedimento prefettizio, con la conseguenza che il ricorso allo strumento residuale di cui all'art. 700 c.p.c. risulta «***non solo ammissibile ma necessario***» per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale assicurata dagli artt. 24 e 113 Cost.

Quanto ai presupposti propri della domanda cautelare, il Tribunale ha riscontrato che «*sussiste il fumus boni iuris, alla luce delle plurime illegittimità dedotte: in particolare, tra le altre, la mancata considerazione delle condizioni di vulnerabilità del richiedente, emerse già in sede di screening* ***potrebbe integrare una violazione essenziale delle garanzie procedurali, idonea a inficiare l'applicazione della procedura accelerata di frontiera***» e che «*sussiste inoltre il periculum in mora, poiché il ricorrente è attualmente sottoposto a un provvedimento che* ***incide direttamente sulla libertà personale o comunque di movimento***».

La decisione in commento apre uno dei primi spazi di sindacato giurisdizionale sulla nuova disciplina della procedura di frontiera introdotta dal Patto europeo, confermando come anche il nuovo istituto dell'autorizzazione a soggiornare in un luogo determinato resti soggetto al controllo del giudice ordinario sotto il profilo della corretta applicazione della procedura applicata e tutela effettiva dei diritti fondamentali del richiedente asilo.